

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**UFFICIO CENTRALE DETENUTI**

Prot. n. 549634

Roma, 14.04.1999

**LETTERA CIRCOLARE**

**OGGETTO:** Persistente obbligo di verifica di provvedimenti di scarcerazione trasmessi per via telematica.

1. Si rende noto alle LL.SS. che, con parere espresso in data 18 febbraio 1999, prot. n. 128.4.51/1999 C.P., la Direzione Generale degli Affari Penali ha condiviso l'avviso di questa Amministrazione su quanto in oggetto.

2. Era stato osservato da alcune autorità giudiziarie che l'equiparazione fra comunicazione ordinaria e comunicazione telematica, dettata alla legge 127.97, e dal D.P.R. 513.97, avrebbero dovuto rendere superflua la richiesta di conferma alla cancelleria o segreteria del provvedimento pervenuto via fax.

Tale interpretazione non era parsa accoglibile a questa Amministrazione né lo è parsa alla Direzione Generale degli Affari Penali.

Invero, si è osservato che: *le previsioni della circolare, ..... conservano attualità, perché si muovono su un diverso (e compatibile) piano.*

*Esse, infatti, non si pongono in contrasto con il nuovo scenario normativo, ma mirano esclusivamente ad impedire che, a causa di errori nella trasmissione o per un cattivo funzionamento delle macchine, ovvero in forza del ricorso a mezzi fraudolenti, possa darsi attuazione ad un provvedimento non genuino. L'opportunità di apprestare una verifica preventiva sulla genuinità e veridicità del documento trasmesso discende dalla stessa importanza del documento, che incorpora un provvedimento di scarcerazione. Ne deriva che, in presenza della trasmissione di atti così rilevanti, l'operatore dovrà confermare a voce, o con altro mezzo idoneo, la trasmissione stessa, allo scopo di fornire assicurazioni sulla provenienza del messaggio e di verificare l'avvenuta ricezione dello stesso.*

*E' da ritenere che il rispetto di una tale procedura di controllo non comporti un rallentamento nell'esecuzione del provvedimento, ne' si traduca in un'incombenza eccessiva per gli operatori: si tratta infatti di un controllo da espletare in sostanziale contestualita' con la trasmissione e che, quindi, si esaurisce in un breve intervallo di tempo.*

E' pertanto evidente che la Direzione Generale degli Affari Penali ha inteso confermare l'obbligo degli uffici giudiziari di assicurarsi dell'effettiva ricezione di atti cosi' rilevanti, quali i provvedimenti soprattutto di scarcerazione, da parte degli istituti penitenziari.

**3.** Correlativamente, si ritiene necessario che gli istituti stessi si attengano alla seguente prassi.

**3.1** Quando la telefonata proveniente dall'ufficio giudiziario, per conoscenza diretta fra gli operatori, sia idonea a garantire la provenienza e l'autenticita' del provvedimento, essa potra' essere ritenuta sufficiente a garantire la fonte autentica; se ne fara' percio' annotazione e si dara' esecuzione al provvedimento.

**3.2** Quando la telefonata non presenti tali caratteristiche, l'operatore di matricola telefonera' all'ufficio giudiziario dal quale provenga il provvedimento e verifichera' che esso sia stato inviato da quell'ufficio.

Tale ultimo incombente, svolgendosi per via breve e con immediatezza, non pare suscettibile di gravare le segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari, non potendosi richiedere di attendere qualche istante per la verifica di cui sopra. D'altro canto, sia la tendenziale organizzazione degli uffici giudiziari sui cinque giorni settimanali sia l'importanza di tale verifica rendono necessario che le articolazioni operative del sistema giudiziario sappiano affrontare tali compiti.

Trattandosi di attivita' amministrativa, si attende che gli uffici giudiziari si conformino alla circolare della Direzione Generale degli Affari Penali, e forniscano collaborazione alle richieste di conferma che giungeranno dagli istituti penitenziari.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Mancuso